



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)” Reg. Gen. 777**

ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti, Mario Casillo, Alfonso Longobardi e Francesco Emilio Borrelli.

Depositata al protocollo informatico in data 18 febbraio 2020

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**D'ordine del Presidente  
Direttore Generale Attività Legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini**



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

---

## PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

—————  
A iniziativa dei Consiglieri

Mario C. M.  
Deffo  
Maria Faccaro  
M



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

---

## **INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4

Art. 2 – Invarianza finanziaria

Art. 3 – Entrata in vigore

ve  
D  
P



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge introduce alcuni correttivi alla normativa per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania, contenuta nella legge n. 4/2009, in particolare per quanto attiene al c.d. procedimento elettorale preparatorio.

Attraverso le modifiche proposte, sono infatti apportate modifiche circostanziate alla disciplina in materia di esenzione dalla raccolta delle firme per le liste che abbiano una significativa rappresentatività sul piano nazionale o regionale. Tale ultimo principio è declinato nella normativa vigente dalla previsione secondo cui «sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni» (art. 3, comma 2, l.r. n. 4/2009).

Il regime delle esenzioni come attualmente configurato risulta però insufficiente e foriero di potenziali effetti discriminatori nell'accesso di partiti e gruppi politici alla competizione elettorale regionale, potendo costituire un serio pregiudizio al più generale esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo. Appare infatti irragionevole che in un sistema proporzionale con premio di maggioranza, caratterizzato da una soglia di sbarramento del tre per cento per le liste non coalizzate, siano stati previsti requisiti così restrittivi per determinare la rappresentatività dei partiti e movimenti politici (quali la rappresentanza nel Parlamento nazionale o la costituzione in gruppo consiliare regionale).

Con la modifica proposta si provvede dunque a definire in maniera più esaustiva e coerente le forze politiche da considerare come rappresentative e dunque esonerate dalla raccolta delle firme, favorendo – anche sulla scorta di analoghe disposizioni previste da altre Regioni – una maggiore partecipazione alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Si tratta, nello specifico:

- delle liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso. A salvaguardia della rappresentatività dei gruppi rispetto ai fenomeni crescenti di frammentazione politica, si è inteso estendere l'esonero anche ai gruppi consiliari dichiarati *ex officio* sciolti nei dodici mesi antecedenti alla data di indizione delle elezioni, per effetto della perdita dei requisiti numerici minimi di cui alle vigenti disposizioni regionali;
- delle liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con il proprio simbolo ottenendo almeno un seggio. A conferma della effettiva rappresentatività di tali forze politiche, è disposto che nelle relative liste sia



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

---

candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di convocazione dei comizi elettorali.

Si introduce infine un ulteriore temperamento nella disciplina della raccolta delle sottoscrizioni, attraverso la previsione della riduzione a un terzo delle firme richieste per le liste prive dei requisiti per l'esenzione, ma in cui sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni. Tale disposizione avrebbe il merito di consentire a quei movimenti politici di carattere esclusivamente regionale ed alle esperienze civiche radicate sul territorio di poter partecipare alla competizione elettorale ad armi pari con forze per natura più strutturate come i partiti politici.



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

---

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La proposta di legge non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto contiene norme di carattere regolatorio relative al procedimento elettorale preparatorio.

*Handwritten signatures and initials.*



*Consiglio Regionale della Campania*

— X LEGISLATURA —

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:

    - a) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso, anche se dichiarati sciolti nei dodici mesi antecedenti alla data di indizione delle elezioni;
    - b) le liste, con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni.”;
  - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, per le liste nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni, il numero di sottoscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968 è ridotto a un terzo.”.

**Art. 2**

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.